
GEUNTA REGIONALE DEL LAZIO



estratio dal processo versale della seduta del 23 FEB. 1999

ADDI' 23 FEB. 1999

NETLA SEDE DELLA REGIONE LALIG, EN VIA CRISTOFORO
COLOMEO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA RÉGIONALE, COSI COSTITUITA:

| BADALOMI COSEMTIMO AMATI | Pietro Liopello Matteo | Frasidenta Vica Prasidanta | GWASCO HERMANIN | Giov <u>etn</u> i | Assessore |
|---|------------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------|
| BOMADOMMA | | Assessore | <u> 1807\$AM</u> O | Fietro | 17 |
| | Salvatore | 1.7 | MARRONE | λαφίολο | : r |
| CIOFFARENCE FEDERICO | | • | STOTA - | Michela | 17 |
| 5 #W&#.100</td><td>Macrisia</td><td>7.1</td><td><u>917200777.7</u></td><td>Vincears</td><td>7.1</td></tr></tbody></table> | | | | | |

ASSESTE EL SEGRETAREO Dobb. Saverià Guodicie OMESSES


ASSENTE: PIZZVTELLI -

DELIGERATIONE Nº \$34

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD
USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO RELATIVAMENTE ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' REGIONALE SITO
IN TERRACINA (LT), VIA CESARE BATTISTI 22, CONCESSO A ZERO FRANCO





LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Demanio - Patrimonio - Economato;

VISTA la Legge del 15.5.1997 n. 127;

CONSIDERATO che la Regione Lazio è proprietaria di immobili siti in Terracina (LT) di provenienza ex O.N.C. adibiti ad uso diverso da quello abitativo;

RILEVATO che, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 8201 del 25.10.94, si è proceduto alla stipula del contratto di locazione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo all'immobile sito in Terracina (LT) – Via Cesare Battisti n. 22, concesso a Zero Franco;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'approvazione del contratto di locazione sopracitato;

all'unanimità

AP146/gt

DELIBERA

 Di approvare il contratto di locazione stipulato in data 1,02.99 che si allega e forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativamente al locale sito in Terracina (LT) Via Cesare Battisti n. 22, concesso a Zero Franco, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 8201 del 25.10.1994.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge del 15.05.1997 n. 127.

IL PRESIDENTE : F.w PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Severio GUCCIONE

r 1 tor, 1999

ALLEO, ase DELIE, N. 434

CONTRATTO DI LOCAZIONE REDATTO IN DATA - 1 FEB. 1999

Con la presente scrittura privata la REGIONE LAZIO, in persona dell'Assessore pro-tempore alle Risorse e Sistemi Dr.

Riccardo Della Rocca— C.F. 80143490531, dom.to per la carica in Roma Via R.R.Garibaldi n. 7 concede in locazione al Sig.

ZERO Franco nato a Ferrara il 17.3.34 — C.F. ZRE FNC

34C17D548T dom.to in B.go Hermada — Terracina — P.zza XXIV

Maggio 5, l'immobile sito in B.go Hermada — Via Cesare

Battisti, 22 riportato in catasto di Terracina al fg.173

part.11a 78 sub 6 cat. C/1 di mq. 25 ai seguenti patti e condizioni:

ART. 1 - USO

L'immobile si concede ad uso negozio di BARBIERE, con divieto assoluto di qualsiasi altra attività non espressamente autorizzata dall'Ente locatore. L'eventuale cambiamento della destinazione convenuta anche se parziale, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo il risarcimento del danno subito.

ART. 2 - DURATA

La locazione avrà la durata di anni 6, (art. 27 L. 392/78), con inizio dal 1.02.99, e, pertanto, andrà a scadere il 31.01.2005. Il rapporto, alla prevista scadenza, si rinnoverà di ulteriori 6 anni, in assenza di disdetta, da effettuarsi con Raccomandata A.R. almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza stessa, a norma degli artt. 28 e 29

L'ASSESSORE Francesco CIOFFARELLI

Laurer

12 mg

COPIA CONFORME

della Legge 392/78. Alle successive scadenze la rinnovazione potrà avvenire solo per espresso consenso delle parti, quindi la tacita riconduzione. L'eventuale: esclusa permanenza del conduttore nell'immobile oltre la scadenza. del contratto sarà considerata senza titolo, anche nel silenzio del locatore e nonostante il versamento di somme a qualsiasi titolo, e legittimerà l'azione per il rilascio e per la corresponsione dell'indennità di occupazione, salvi in ogni caso il diritto al risarcimento dei maggiori danni sofferti. L'indennità giornaliera di occupazione in caso di ordine ritardata riconsegna dei beni locati, in all'esecuzione e tempestività della quale solo il conduttore deve farsi parta diligente, sarà pari ad 1/30mo della rata mensile del canone di locazione, aggiornato ai sensi dell'art. 5 del presente contratto. Resta impregiudicato il rimborso delle spese accessorie, derivanti dalla presente locazione, sostenute dall'ente locatore fino alla data dell'effettiva riconsegna.

ART. 3 - CANONE

Il canone annuo di locazione viene convenuto fra le parti in complessive L.2.381.700 (duemilionitrecentottantunomilasettecentolire) e verrà pagato in rate mensili anticipate di L. 198.475 (centonovantottomilaquattrocentosettantacinque) ciascuna entro il giorno 5 di ogni mese.
Tale termine ha carattere essenziale per cui il



conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori di cui all'art. 9 L. L'ASSESSORE oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione eccezione se non dopo avere esequito il pagamento delle rate scadute. Il conduttore prende atto che il mancato canone mensile e/o rimborso degli oneri accessori danno luogo alla sua automatica costituzione in mora, anche agli effetti del pagamento degli interessi, senza necessità di diffida. Nell'ipotesi di ritardo - colpevole o incolpevole nel pagamento della rata mensile del canone e di quanto altro dovuto in forza del presente contratto sono dovuti partire dalle date di scadenza, gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1282 C.C., nella misura vigente al momento. Il pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta per effetto del presente contratto dovrà essere effettuato c/c 24307001, intestato mediante versamento su REGIONE LAZIO, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 ROMA. La prova del pagamento è costituita unicamente esibizione della ricevuta di versamento.

ART.4 - RISOLUZIONE PER MOROSITA'

Per effetto di quanto enunciato al precedente articolo 3, il conduttore riconosce che la mancata corresponsione delle somme anzidette nei tempi convenuti costituirà titolo per

COMA CONFORME

procedere allo sfratto per morosità.

ART. 5 - AGGIORNAMENTO CANONE

Le parti convengono che il canone di locazione sia .----aggiornato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative ed eventuali future modificazioni e/o integrazioni nella: misura massima consentita. In assenza di norme di legge cogenti e vigenti, nel corso del rapporto di locazione, le dall'1.02.2000 sarà parti convengono che il canone aggiornato annualmente in misura pari al 75% delle 'variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente, in conformità del disposto art. 32 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla L. 5 aprile 1985 n. 118 art. 1 comma 9 sexies.

I contraenti convengeno che l'adeguamento del canone dovrà
essere effettuato con le decorrenze pattuite a prescindere
dalla richiesta del locatore.

Parimenti, qualora venissero eseguite - a cura e spese

dell'ente locatore - sull'immobile opere di natura

straordinaria necessarie alla sua conservazione, il canone

in corso sarà integrato con un aumento pari

all'interesselegale sul capitale impiegato nei lavori

effettuati.

Il conduttore si obbliga a corrispondere, unitamente al canone di cui al precedente art. 3, le spese per i servizi comuni, servizi di cui gode l'unità immobiliare locata, secondo gli importi comunicati di volta in volta dalla parte locatrice medesima, salvo conguaglio.

ART. 7 - STATO DI IDONEITA'

Si soprassiede alla consegna formale dell'immobile in quanto il medesimo è già in possesso del conduttore. Al riguardo il conduttore dichiara di avere esaminato attentamente l'attuale situazione di fatto in cui si trova l'immobile, di non aver riscontrato vizi, per cui da' atto che l'unità immobiliare locata si trova in buono stato locativo e di manutenzione ed idoneo all'uso convenuto. Esonera, quindi, l'ente locatore, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli artt. 1578 e 1581 C.C..

ART. 8 - STATO LOCATIVO

Le parti convengono che, ove nel corso della locazione, si rendessero opportuni o necessari lavori di adattamento e/o di miglioria, gli stessi potranno essere eseguiti a cura e spese del conduttore, previo consenso scritto della parte locatrice e con l'osservanza delle modalità e cautele dalla medesima fissate, nonché sotto la sorveglianza e secondo le eventuali prescrizioni che potranno essere impartite in sede di esecuzione dall'Organo Tecnico di manutenzione della locatrice stessa.



L'ASSESSORE Francesco CLOFFARELLI

Sume

il or

| : | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-------------------|--|
| Nell'ipotesi di | esecuzione senza che sia stato osservato |
| quanto convenuto | nel comma precedente, la parte locatrice |
| potrà pretendere | la restituzione in pristino, oltre al- |
| risarcimento degl | i eventuali danni, ovvero ritenere le opere |
| senza compenso al | cuno. |
| Anche se la parte | e locatrice abbia dato il proprio consenso |
| scritto, nessun | compenso, non convenuto preventivamente, |
| sarà dovuto al co | onduttore per i lavori di adattamento e/o di |
| migliorîa. | |
| In ogni caso, la | parte locatrice, per quanto attiene alle |
| opere di adattam | mento, si riserva il diritto di chiedere, al |
| termine della loc | cazione, la messa in pristino a cura del |
| conductore. | , |
| Le parti convengo | ono, altresi, che i lavori di miglioria, su |
| richiesta del con | duttore, potranno essere eseguiti anche a |
| | la parte locatrice, sempreché quest'ultima |
| abbia manifestato | all'uopo, espressamente e preventivamente. |
| il proprio conse | nso; in tale ipotesi, dovrà essere stipulato |
| apposito atto | aggiuntivo per l'integrazione del canone |
| - · · · · | rere dalla data di ultimazione dei lavori a |
| | 5, ultimo capoverso del presente contratto. |
| | ART. 9 - RIPARAZIONI |
| In deroga agli s | |
| TO DECLUME MUST G | |
| | legge, sono a carico del conduttore tutte |

:

.

nti da

straordinaria manutenzione, comprese quelle derivanti da caso fortuito, forza maggiore o vetustà ed escluse quelle

relative agli impianti tutti. Restano a carico dell'ente

seguenti riparazioni, tassativamente

indicate: al tetto, ai muri esterni, ai solai,

locatore solo le

all'ascensore, all'impianto di riscaldamento centrale, se

gestito dalla parte locatrice, purché gli inconvenienti non

siano stati cagionati da cattivo uso o negligenza da parte

del conduttore. Si conviene, che non provvedendo la parte

conduttrice alla esecuzione dei lavori di propria

competenza, la locatrice, dopo averla all'uopo invitata con

lettera raccomandata, concedendole un termine ragguagliato

all'urgenza e, comunque, non superiore a giorni trenta,

resta facultata, in caso di inottemperanza, a far eseguire

direttamente le opere manutentorie, addebitando alla parte

conduttrice medesima ogni spesa sostenuta.

Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 C.C. il conduttore

non ha diritto a pretendere alcun risarcimento dei danni ove

per riparazioni necessarie, anche se differibili, modifiche

o miglioramenti all'interno dello stabile o in parte di

esso, ivi compresa l'unità immobiliare oggetto del presente

contratto, risulti limitato l'uso o il godimento della cosa

locata.

ART. 10 - CONSERVAZIONE IMMOBILE


La parte conduttrice si impegna a conservare l'immobile con

SECONOMIC SECONO

L'ASSESSORE

Saun Co

17 3



.~

la diligenza del buon padre di famiglia e di riconsegnarlo al termine della locazione in buono stato locativo, evitando iguasti e deterioramenti, pena, altrimenti, il risarcimento ¡dei danni. Si impegna, altresì, a denunziare alla parte locatrice gualunque mutamento che comporti una diminuzione del valore, nonché qualunque atto da parte di terzi che ne turbi il possesso e ne contesti la proprietà. Il conduttore é costituito custode dell'immobile e risconderà in caso di perdita o deterioramento, anche se derivanti da incendio, qualora, non provi che l'evento si é verificato per causa a lui non imputabile. Il conduttore é obbligato a consentire, previe intese e in ogni tempo, la visita del locale ai tecnici incaricati dalla parte locatrice. ART. 11 - DIVIETO DI SUBLCCAZIONE O CESSIONE E' fatto divieto al conduttore di sublocare in tutto o in parte l'immobile, nonché cedere a terzi il contratto di locazione. E' fatto ancora divieto al conduttore di cedere, anche a titolo gratuito, o di sottoporre ad altro onere o vincolo in tutto o in parte, la cosa locata. Detto divieto non potrà ritenersi abrogato nel silenzio ______ della parte locatrice. ART. 12 - FURTO

Alla sicurezza della cosa

locata deve provvedere

direttamente il conduttore. In caso di furto tentato o
consumato l'Ente è esonerato da qualsiasi responsabilità
anche quando il furto stesso sia stato reso possibile o
agevolato da mancanza o negligenza, anche grave, o
addirittura da dolo del portiere o di altri dipendenti di
esso Ente, ovvero da altri conduttori o da terzi in genere.

ART. 13 - ASSICURAZIONI

Il conduttore provvederà direttamente alle assicurazioni relative all'attività esercitata ed ai relativi impianti gestiti, sollevando il locatore da ogni responsabilità in ordine ad eventuali infrazioni alle vigenti norme, anche di pubblica sicurezza ed incolumità, che regolano l'attività. Il locatore non assume responsabilità alcuna in ordine all'eventuale mancato rilascio della licenza di esercizio, se dovuta, da parte delle competenti autorità.

ART. 14 - ESONERO DA RESPONSABILITA'

Il conduttore esonera il locatore, espressamente e nel modo
più ampio, anche in deroga alle norme di legge, da ogni
responsabilità anche di tipo extra contrattuale per:

- a) danni, diretti o indiretti, derivanti da fatti od omissioni, dolosi o colposi, di dipendenti di esso Ente medesimo, di altri conduttori o di terzi in genere;
- b) danni comunque determinati da nubifragi, allagamenti,
 rottura e/o rigurgito di fogne e tubazioni, umidità o
 trasudo o invasione o infiltrazione di acqua o liquami,

COPIA CONFORME

| | comunque causati; inconvenienti derivati dagli impianti |
|----------|---|
| ········ | tutti installati sia all'interno della cosa locata che |
| · · | nello stabile; |
| | c) danni conseguenti a danneggiamento o furto — consumato o |
| | tentato - ad opera di chicchessia di autoveicoli, anche |
| | autorizzati, parcheggiati nelle autorimesse. |
| | ART. 15 - RISOLUZIONE PER INAGIBILITA' |
| | Il presente contratto si risolve di diritto in caso di |
| | sopravvenuta inagibilità dichiarata dalle competenti |
| | autorità. In tal caso l'Ente é tenuto a restituire al |
| | conduttore soltanto la parte di canone eventualmente |
| | anticipata relativa al mancato godimento per il periodo di |
| | tempo posteriore alla risoluzione. |
| ·-··· | In cgni caso é escluso ogni diritto del conduttore a compensi, indennità o risarcimenti di sorta. |
| | ART. 16 - IMPUTAZIONI DEI VERSAMENTI |
| | Qualsiasi versamento eseguito dal conduttore, |
| | indipendentemente dalla dichiarazione di questo e |
| | quindianche in deroga all'art. 1193 c.c., sarà imputato prima |
| | agli interessi e alle spese, anche legali, quindi ai |
| | costi sostenuti in forza del presente contratto per |
| | prestazioni accessorie, rimborsi similari ed infine ai |
| | canoni mensili scaduti e non pagati, a cominciare da quelli |
| | più antichi e ciò pure in difformità delle indicazioni |
| · · · | apposte dal conduttore su bollettini di versamento in c/c |

·**-**· ···

.. .

....

che l'Ente periodicamente, per esigenze organizzative e di se si constant de la riscossione, potrebbe direttamente inviare.

ART. 17 - SPESE CONTRATTO

Le spese di registrazione del presente contratto e della sua eventuale rinnovazione sono a carico del conduttore e della parte locatrice in parti uguali. Alla suddetta registrazione dovrà provvedere il locatario, con esonero per il locatore da responsabilità derivanti da omessa registrazione.

Le spese di bollo, nonché ogni altra spesa comunque connessa con il contratto stesso, sono invece a totale carico del conduttore.

ART. 18 - POLIZZA FIDEJUSSORIA

Il conduttore si impegna a produrre garanzia fidejussoria in alternativa o sostitutiva del deposito cauzionale di cui all'art. 11 della L. 392/78 per l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto per un importo pari a 3 (tre) mensilità, salve eventuali integrazioni in relazione all'applicazione degli aggiornamenti di cui al precedente art. 5. Tale garanzia avrà validità per l'intera durata del contratto e dovrà essere rinnovata per uguale periodo in caso di proroga dello stesso.

ART. 19 - RISOLUZIONE DI DIRITTO

Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1456 C.C., che il presente contratto si risolve di
diritto qualora una delle obbligazioni non sia adempiuta

COPLA CONFORME

ART. 20 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti si riportano alla normativa vigente in materia di locazioni.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere approvata che mediante atto aggiuntivo al contratto stesso.

ART. 21 - OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto mentre impegna il conduttore all'atto della stipulazione, diventerà obbligatorio per il locatore allorché sarà adottata e resa esecutiva la relativa delibera di approvazione,

ART. 22 - DEBITI PREGRESSI

I contraenti convengono che il rapporto instaurato con il presente atto costituisce novazione di un precedente contratto e che allo stato il conduttore è debitore dell'Ente locatore del complessivo importo di L. 3.613.937 (tremilioniseicentotredicimila/937) per conguagli canoni pregressi e per ogni altro onere comunque connesso al rapporto stesso.

In ordine a tale circostanza il conduttore dichiara di avere attentamente esaminato i conteggi, di averne riscontrato :

l'esattezza per cui si impegna ad effettuare il pagamento,

con la maggiorazione di un interesse pari al 2,5% annuo a

mensili di L. 204.305 18 rate scalare (duecentoquattromilatrecentocinque) ciascuna.

Il conduttore dichiara altresì, e riconosce che l'importo di cui al presente articolo é ad ogni effetto da considerare canone di locazione, per cui il mancato pagamento di una sola rata conferisce all'Ente locatore titolo e diritto a promuovere azione di saratto per

IL CONDUTTORE

REGIPER LA PARTE LOCATRICE

ិស៊ី L'ASSESSORE

di approvarli

Il conduttore dichiara (Risoluzione di diritto per mutamento anche /parziale destinazione), 2 (Rinnovo tacito), 7 (Esonero responsabilità artt. 1578 1581 C.C.), 8 (Stato locative), (Riparazioni), 11 (Divieto di sublocazione o cessione), 12 (Esonero responsabilità furto), per responsabilità varie), 15 (Risoluzione di diritto ed esonero responsabilità per inagibilità), (Modifiche contrattuali), 22 (Debiti pregressi) del presente contratto, sottoscritto in esecuzione della deliberazione di Giunta

specificatamente ed integralmente.

8201 del 25.10.94,

IL CONDUTTORE

Regionale

ņ,